

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3024}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SPAGNOLI, COCCIA, MALAGUGINI, ACCREMAN, ASSANTE, BENEDETTI GIANFILIPPO, CAPPONI BENTIVEGNA CARLA, CITTADINI, PERANTUONO, RIELA, STEFANELLI, TRAINA, VAGLI ROSALIA

Presentata il 6 giugno 1974

Riforma del sistema elettorale e della composizione del Consiglio superiore della magistratura

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le elezioni per il rinnovo del Consiglio superiore della magistratura svoltesi nel 1972, hanno dimostrato in modo clamoroso l'assoluta iniquità del sistema elettorale con il quale avvengono, in base alla legge 18 dicembre 1967, n. 1198, le elezioni di quella parte del Consiglio nominata all'interno della magistratura.

Il principio maggioritario, cui il sistema vigente si ispira, ha fatto sì che una corrente di magistrati, riportando un complesso di suffragi inferiore al 40 per cento, abbia potuto assicurarsi tutti i seggi in palio, per modoché l'attuale rappresentanza di magistrati al Consiglio superiore è l'espressione di una sola corrente, sia pure di maggioranza relativa, mentre oltre il 60 per cento dei magistrati non si vedono rappresentati neppure in posizioni di minoranza.

La situazione che così si è determinata è profondamente iniqua, antidemocratica e contrastante con il sistema costituzionale vigente

secondo cui gli organi elettivi debbono essere caratterizzati in funzione della rappresentanza proporzionale delle varie forze.

È inammissibile che, attraverso un sistema elettorale, si sia creata una situazione così ingiusta, e per molti versi assurda, che finisce di svalutare lo stesso organo dal momento in cui esso non può essere considerato rappresentativo di tutta la magistratura, ma solo di una corrente di essa.

Il carattere antidemocratico e i gravi inconvenienti connessi al vigente sistema elettorale vennero già rilevati in modo pressoché generale prima delle ultime elezioni, tantoché vennero presentate diverse proposte di legge per la riforma del sistema elettorale — una delle quali dallo stesso attuale vicepresidente del Consiglio superiore, l'onorevole Giacinto Bosco — poi decadute per l'anticipato scioglimento delle Camere.

L'esito delle ultime elezioni ha reso ancora più macroscopiche e clamorose le iniquità

tà contenute nel sistema, rendendo assolutamente necessaria ed urgente la sua riforma, ormai invocata da ogni parte, con l'adozione del sistema proporzionale.

La presente proposta di legge muove perciò da questa primaria esigenza, che deve essere soddisfatta per tempo; onde il rinnovo del Consiglio — nel 1976 — possa avvenire sulla base di un sistema elettorale democratico e giusto.

Essa tuttavia non si limita alla semplice modifica del sistema elettorale, con la sostituzione del principio proporzionale a quello maggioritario, ma vuole altresì affrontare il problema della composizione del Consiglio superiore apportando alla stessa, nel pieno rispetto dell'articolo 104 della Costituzione, le necessarie modifiche.

L'articolo 104 della Costituzione stabilisce che il Consiglio superiore è presieduto dal Presidente della Repubblica, che ne fanno parte di diritto il primo presidente ed il procuratore generale della Corte di cassazione e che gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari « tra gli appartenenti alle varie categorie » e per un terzo dal Parlamento, in seduta comune, tra professori ordinari di materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio. La Costituzione non stabilisce né il numero dei membri del Consiglio, né il sistema elettorale, né una proporzione tra gli appartenenti alle varie « categorie » (di cui non formula neppure una nozione) di magistrati.

L'articolo 1 della legge 24 maggio 1958, n. 195 stabilisce che il Consiglio è composto, oltre che dai membri di diritto, da 14 componenti eletti dai magistrati ordinari e 7 dal Parlamento.

L'articolo 23 della stessa legge precisa che i componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: 6 tra i magistrati di cassazione dei quali due con ufficio direttivo, 4 tra i magistrati di corte d'appello, e 4 tra i magistrati di tribunale con almeno quattro anni di anzianità.

Una prima riforma proposta riguarda la composizione quantitativa e qualitativa del Consiglio in generale e in particolare della rappresentanza dei magistrati.

Ferma rimanendo la partecipazione al Consiglio dei membri di diritto e la proporzione di due terzi e un terzo dei restanti membri, tra eletti dai magistrati e eletti dal Parlamento, si è innanzitutto ritenuto opportuno aumentare il numero complessivo e parziale dei membri non di diritto del Consiglio, por-

tandolo a trenta, di cui venti provenienti dalla magistratura e dieci eletti dal Parlamento.

Ciò in relazione sia alla maggiore ampiezza dei compiti del Consiglio, sia dell'intervenuto aumento delle piante organiche dei magistrati, sia alle esigenze d'una maggiore articolazione e d'una presenza più ampia che sia portatrice di apprezzabili istanze.

Per quanto concerne la ripartizione tra le varie categorie, in attesa d'una riforma dell'ordinamento giudiziario che dia integrale attuazione all'articolo 107 della Costituzione (per cui « i magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni ») abbiamo ritenuto di mantenere la tripartizione in magistrati di cassazione, di corte d'appello e di tribunale, ma con una distribuzione diversa all'interno che tenga conto di un criterio proporzionale, e che corregga l'attuale situazione che privilegia in modo ingiusto i magistrati della cassazione.

La nostra proposta è, pertanto, che dei 20 magistrati, 7 vengano eletti tra i magistrati di cassazione (a tal numero vanno aggiunti due membri di diritto, per cui la sostanziale rappresentanza dei magistrati di cassazione è di nove); 5 tra i magistrati di corte d'appello, e 8 tra i magistrati di tribunale che costituiscono il gruppo proporzionalmente più numeroso. È stata altresì eliminata, tra i magistrati di cassazione, la riserva a favore dei titolari di funzioni direttive (tra l'altro rappresentati dai membri di diritto) per i quali non vi è ragione alcuna di rappresentanza particolare. Si tratta d'una riforma che respinge una concezione autoritaria, gerarchica della magistratura che è all'origine dell'ispirazione della legge vigente, e consente di modellare la rappresentanza su principi più democratici e più vicini alla norma costituzionale dell'articolo 107. D'altra parte la categoria dei magistrati di cassazione con uffici direttivi non corrisponde a nessuno dei tre momenti fondamentali dell'esercizio della giurisdizione (giudizi di primo grado, di appello, di legittimità).

In dipendenza di queste prime modifiche sono proposte riforme altresì alla composizione della sezione disciplinare del Consiglio in modo più aderente alla Costituzione, e cioè garantendo la presenza di tutte le categorie che concorrono alla formazione dell'organo. Si è perciò prevista una diversa ripartizione proporzionale dei 15 membri della sezione disciplinare, e un sistema che garantisca che in caso di mancanza di uno di essi, subentri il componente supplente appartenente alla medesima categoria del componente impedito.

La sezione disciplinare sarebbe perciò composta dal vicepresidente del Consiglio, da quattro magistrati di cassazione, da due di corte d'appello, da quattro di tribunale e da quattro di nomina parlamentare. I supplenti, da uno di cassazione, uno di corte d'appello, due di tribunale, uno di nomina parlamentare.

Innovazioni sono altresì contenute in ordine all'elettorato passivo, con la soppressione della clausola che richiede per i giudici di tribunale, quattro anni di anzianità dalla nomina in tale categoria: norma che non ha alcuna giustificazione e su cui gravano, inoltre, sospetti di incostituzionalità. Si è altresì ritenuto di eliminare la disposizione secondo cui gli uditori senza funzioni sono esclusi dall'elettorato attivo, in quanto gli stessi fanno parte dell'ordine giudiziario e inoltre votano per le elezioni dei consigli giudiziari.

Per quanto concerne il sistema elettorale che viene proposto, in sostituzione di quello maggioritario vigente, esso si fonda innanzi tutto sul fatto che le elezioni si effettuano in collegio unico nazionale e sulla base di liste concorrenti, ciascuna delle quali può contenere candidati di ogni categoria in numero non superiore a quelli da eleggere, e con le limitazioni di cui all'articolo 23. Si ammette inoltre la presentazione di liste contenenti un numero di candidati inferiore a quelli da eleggere e di liste non comprendenti tutte le categorie indicate nell'articolo 23. Si è inoltre ridotto a 150 (senza riserve per categorie) il numero dei magistrati presentatori di liste.

L'aspetto più delicato del sistema elettorale è quello che attiene alla assegnazione dei seggi, dovendosi attentamente evitare che possano ricomparire all'interno del sistema proporzionale, dei particolari privilegi per le liste di maggioranza relativa che alterino i reali rapporti di forza esistenti nell'ambito della magistratura.

In questo senso è da respingere la proposta già contenuta negli schemi legislativi presentati nella scorsa legislatura dagli onorevoli Bosco e Gunnella che finiva per premiare tre volte la lista di maggioranza relativa e per escludere dalla assegnazione dei seggi tutte le liste che non fossero riuscite ad ottenere suffragi tali da consentire elezioni di almeno tre consiglieri su venti.

Il sistema escogitato infatti da dette proposte di legge può consentire ad una lista di maggioranza relativa di ottenere la maggioranza assoluta dei seggi pur non avendo conseguito la maggioranza assoluta dei suffragi; mentre altre liste di minoranza, pur avendo conseguito suffragi tali da corrispondere pro-

porzionalmente ad alcuni seggi, perderebbero il diritto ad essere rappresentate nel Consiglio. Non solo, ma anche altre liste di minoranza pur potendo conquistare seggi si troverebbero in una situazione proporzionalmente negativa rispetto alla lista di maggioranza relativa.

La soluzione che invece viene indicata nella presente proposta di legge è tale che, senza minimamente intaccare i diritti della maggioranza né la rappresentanza per categorie, è in grado di salvaguardare nella sostanza le finalità del sistema proporzionale. La proposta si articola nei seguenti momenti:

a) l'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti viene fatta assumendo come cifra elettorale di ciascuna lista il numero dei voti validi ad essa attribuiti;

b) per assegnare il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista occorre innanzitutto dividere le cifre elettorali di lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire;

c) si scelgono quindi tra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero uguale a quello dei seggi da attribuire (e cioè 20), disponendosi in graduatoria decrescente;

d) ciascuna lista avrà diritto a tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria, senza che si tenga conto, in questa fase, della divisione per categorie e tra i componenti delle liste.

Questa prima fase consente di stabilire il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista. A questo punto si pongono i meccanismi relativi alle successive fasi relative all'attribuzione dei seggi ai candidati e che sono le seguenti:

Stabilito con scrutinio unico ed indipendente dalle categorie il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista, l'ufficio elettorale centrale forma la graduatoria dei candidati delle singole liste, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali, determinando quest'ultimo nella somma della cifra di lista col numero di voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati.

La determinazione degli eletti è effettuata fino a concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto nell'ordine seguente:

Il primo seggio è attribuito al candidato con cifra individuale maggiore nella lista che ha ottenuto la cifra elettorale più elevata, quale che sia la categoria di appartenenza. Il secondo seggio è attribuito al candidato con cifra individuale maggiore nella lista con cifra elettorale immediatamente inferiore alla prima; e così successivamente sono attribuiti

gli altri seggi ai candidati con cifre individuali nelle altre liste che hanno diritto di essere rappresentate in Consiglio. I restanti seggi sono attribuiti iniziando dalla lista che ha avuto la cifra elettorale più alta e attribuendoli ai candidati che hanno avuto le cifre individuali più elevate in ordine decrescente e sino a concorrenza dei seggi assegnati alla lista: e così per le altre liste sino all'esaurimento di tutti i seggi spettanti a ciascuna categoria di eleggibili. Nel caso in cui il candidato avente la cifra individuale maggiore della lista che ha priorità nell'assegnazione del seggio appartiene ad una categoria per la quale tutti i seggi riservati sono già stati attribuiti, è proclamato eletto il candidato della stessa lista avente la cifra individuale maggiore tra quelli appartenenti alle altre categorie rispetto alle quali non siano stati attribuiti i seggi. In ogni caso, a parità di cifre individuali nell'ambito della stessa lista, prevale il candidato che precede nell'ordine di lista.

Riteniamo che il sistema così indicato consenta un rispetto più assoluto della proporzione, contemperando i diritti delle minoranze, con la rappresentanza per categorie, senza

portare alcun detrimento ai diritti della maggioranza e senza, comunque, attribuirle peso maggiore di quello spettantegli.

Pur nella sua apparente complessità, il sistema proposto presenta una grande semplicità di applicazione come potrà essere facilmente dimostrato.

I proponenti affermano che le presenti proposte di riforma del Consiglio superiore della magistratura investono gli aspetti più urgenti che debbono essere immediatamente affrontati per correggere storture che finiscono per incidere sulla stessa funzionalità e sulla stessa credibilità dell'organo.

Altri aspetti di riforma dovranno tuttavia essere affrontati nelle sedi adeguate sia in ordine al procedimento disciplinare, alla tipizzazione delle ipotesi di responsabilità disciplinare del magistrato, sia infine in ordine alla democratizzazione ed alla efficienza del funzionamento dello stesso Consiglio superiore della magistratura.

La soluzione dei problemi urgenti e relativi al sistema di elezione deve perciò rappresentare il primo ed immediato passo di una più ampia riforma che dovrà necessariamente investire tutto l'ordinamento giudiziario.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Componenti e sede del Consiglio).

L'articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195 è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, dal procuratore generale della Repubblica presso la stessa corte, da 20 componenti eletti dai magistrati ordinari e 10 componenti eletti dal Parlamento in seduta comune delle due Camere.

Il Consiglio elegge un vice presidente tra i componenti eletti dal Parlamento.

Il Consiglio ha sede in Roma ».

ART. 2.

(Componenti eletti dai magistrati).

L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195 è sostituito dal seguente:

« I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: 7 tra i magistrati di cassazione, 5 tra i magistrati di corte d'appello e 8 tra i magistrati di tribunale.

Agli effetti della presente legge si intendono per magistrati di cassazione e magistrati di corte d'appello i magistrati che abbiano conseguito la relativa nomina, ancorché non esercitino le relative funzioni.

Alla elezione di tutti i magistrati componenti il Consiglio superiore partecipano i magistrati senza distinzione di categoria, con voto personale segreto e diretto.

Sono esclusi dal voto i magistrati sospesi dalle funzioni ».

ART. 3.

(Deliberazioni del Consiglio superiore).

L'articolo 5 della legge 24 marzo 1958, n. 195 è sostituito dal seguente:

« Per la validità delle deliberazioni del Consiglio superiore è necessaria la presenza di almeno diciotto componenti, di cui almeno dodici magistrati e almeno sei non magistrati ».

ART. 4.

(Elezione dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura).

Gli articoli 25, 26, 26-bis, 27, 27-bis, 27-ter e 27-quater della legge 24 marzo 1958, n. 195 sono sostituiti dai seguenti:

Articolo 25. — *Elezione dei componenti magistrati.* — Le elezioni dei magistrati di cui all'articolo 23, si effettuano in collegio unico nazionale, con sistema proporzionale e sulla base di liste concorrenti, ciascuna delle quali può contenere candidati di ogni categoria, che esercitino funzioni giurisdizionali, in numero non superiore a quelli da eleggere e con le limitazioni di cui all'articolo 23. È ammessa la presentazione di liste contenenti un numero di candidati inferiore a quelli da eleggere, o di liste non comprendenti tutte le categorie di cui all'articolo 23.

In ciascuna lista non può essere inserito più di un candidato di ogni categoria appartenente allo stesso distretto, salvo che per la corte di cassazione.

Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

Concorrono alla elezione le liste presentate secondo le modalità che saranno determinate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con apposite norme di attuazione modificative del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1958, n. 916 da un numero di elettori non inferiore a 150.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più d'una lista. I sottoscrittorej non sono eleggibili. Le firme di presentazione sono autenticate dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione il presentatore esercita le sue funzioni.

Non sono eleggibili i magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio superiore se non dopo la scadenza di un periodo corrispondente alla durata di due consigli successivi a quello di cui hanno fatto parte.

Il voto si esprime con il voto di lista ed eventuali preferenze nell'ambito della lista votata in numero non superiore ai candidati da eleggere per ciascuna categoria.

Articolo 26. — *Convocazione delle elezioni, ufficio elettorale e spoglio delle schede.* — La convocazione delle elezioni dei componenti magistrati è fatta dal presidente del Consiglio superiore almeno cinquanta giorni prima della data stabilita per la votazione.

Le liste dei candidati sono pubblicate sul bollettino del Consiglio, inviate almeno venti giorni prima della data delle elezioni a tutti i magistrati e sono affisse, a cura del presidente della corte d'appello di ogni distretto, presso tutte le sedi di uffici giudiziari.

Le liste debbono essere depositate presso la segreteria del Consiglio superiore della magistratura entro venti giorni dalla data di convocazione delle elezioni.

I magistrati votano presso le sedi dei tribunali nella cui circoscrizione esercitano le funzioni, ove i consigli giudiziari competenti provvedono alla costituzione di uffici elettorali composti da tre magistrati e presieduti dal più anziano. Detti uffici provvedono soltanto alle operazioni di voto.

L'ufficio elettorale istituito presso il tribunale della sede del consiglio giudiziario distrettuale provvede altresì allo spoglio di tutte le schede del tribunale del distretto, anche di quelle che sono pervenute dopo la chiusura delle votazioni presso gli altri uffici elettorali.

I magistrati addetti alla corte di cassazione votano presso l'ufficio centrale nazionale istituito presso la stessa corte di cassazione con provvedimento del Consiglio superiore.

Su tutte le contestazioni decide l'ufficio centrale elettorale istituito a norma del comma precedente.

Articolo 27. — Assegnazione dei seggi alle liste. — L'assegnazione dei seggi tra liste concorrenti viene effettuata assumendo come cifra elettorale di ciascuna lista il numero dei voti validi ad esso attribuiti.

Per l'assegnazione del numero dei seggi a ciascuna lista si dividono le cifre elettorali successivamente per 1, 2, 3, 4, e così via, sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti i più alti in numero uguale a quello dei seggi da attribuire, disponendosi in graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà diritto a tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nella cifra intera e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

Articolo 27-bis. — Attribuzione dei seggi ai candidati. — Stabilito, con scrutinio unico e indipendente dalla categoria, il numero dei seggi spettante a ciascuna lista, l'ufficio elet-

torale centrale forma la graduatoria dei candidati delle singole liste, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali, determinando quest'ultima nella somma della cifra di lista col numero di voto di preferenza ottenuto dai singoli candidati.

La determinazione degli eletti è effettuata, fino a concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, nell'ordine seguente. Il primo seggio è attribuito al candidato con cifra individuale maggiore nella lista che ha ottenuto la cifra elettorale più elevata, quale che sia la categoria di appartenenza. Il secondo seggio è attribuito al candidato con cifra individuale maggiore nella lista con cifra elettorale immediatamente inferiore alla prima, e così successivamente sono attribuiti gli altri seggi ai candidati con cifre individuali nelle altre liste che hanno diritto di essere rappresentate in Consiglio.

I restanti seggi sono attribuiti iniziando dalla lista che ha avuto la cifra elettorale più alta e attribuendoli ai candidati che hanno avuto le cifre individuali più elevate in ordine decrescente e sino a concorrenza dei seggi assegnati alla lista: e così per le altre liste, sino all'esaurimento di tutti i seggi spettanti a ciascuna categoria di eleggibili.

Nel caso in cui il candidato avente la cifra individuale maggiore nella lista che ha priorità nell'assegnazione del seggio appartenenga ad una categoria per la quale tutti i seggi riservati sono già stati attribuiti, il seggio è attribuito al candidato della stessa lista avente la cifra individuale maggiore tra quelli appartenenti alle altre categorie rispetto alle quali non siano stati assegnati tutti i seggi.

In ogni caso, a parità di cifra individuale nell'ambito della stessa lista prevale il candidato che precede nell'ordine di lista. I magistrati che per il numero di preferenze ottenute seguono nell'ambito di ciascuna lista gli eletti nella rispettiva categoria, vengono chiamati a sostituire i componenti della stessa categoria che cessino dalla carica per la perdita dei requisiti di eleggibilità ovvero per qualsiasi altra ragione prima della scadenza del Consiglio.

ART. 5.

L'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195 modificato dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198 è sostituito dal seguente:

« Articolo 4. — *Composizione della sezione disciplinare.* — La cognizione dei procedi-

menti disciplinari a carico dei magistrati è attribuita ad una sezione disciplinare composta da quindici componenti effettivi e cinque supplenti.

I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore che presiede la sezione; quattro magistrati di cassazione; due di corte di appello; quattro di tribunale e quattro fra i membri eletti dal Parlamento. I componenti supplenti sono: un magistrato di cassazione, uno di corte d'appello, due di tribunale e uno dei componenti eletti dal Parlamento.

Il vicepresidente del consiglio è membro di diritto. Gli altri componenti della sezione disciplinare, effettivi o supplenti, verranno sorteggiati di volta in volta, in relazione a ciascun procedimento, nell'ambito delle varie categorie elettive, in seno al Consiglio superiore.

Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare ».

ART. 6.

L'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198 è sostituito dal seguente:

« Articolo 6. — *Deliberazione della sezione disciplinare.* — La sezione disciplinare delibera con l'intervento di tutti i suoi componenti effettivi. Qualora taluno di essi sia impedito è sostituito dal componente supplente appartenente alla categoria di magistrati cui appartiene il membro effettivo impedito, o, se è impedito uno tra i componenti eletti dal Parlamento, dal componente supplente nominato tra i membri eletti dal Parlamento.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta di voti.

Qualora il Presidente del Consiglio superiore presieda la sezione disciplinare valendosi della facoltà di cui al successivo articolo 18, n. 4, ovvero nelle ipotesi previste dal comma seguente, alla deliberazione prende parte il vicepresidente del Consiglio superiore e resta escluso dal collegio quel componente effettivo eletto dal Parlamento che, nella votazione in seno al Parlamento abbia riportato il minor numero di voti.

Qualora i membri eletti dal Parlamento che fanno parte della sezione disciplinare abbiano riportato un uguale numero di voti, resta escluso il meno anziano per età.

Se è sottoposto a procedimento disciplinare il primo presidente, o il presidente aggiunto della corte di cassazione, o il procuratore generale presso la corte medesima o il presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, la sezione è presieduta in ogni caso dal presidente del Consiglio superiore ».